

SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA

REGOLAMENTO

PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 1 - Funzioni del Comune in campo sociale

1. Ai sensi della legge n. 328/2000 e D.P.R. 3-5-2001 il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale.
2. Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione dei servizi; l'erogazione dei servizi e prestazioni economiche; le attività di autorizzazione; accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici; la definizione dei parametri per l'individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Servizio Sociale del Grappa (Comuni di Borso del Grappa, Castelcucco, Crespano del Grappa e Paderno del Grappa) esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24-7-1977 n. 616; con l'art. 13 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; con l'art. 132, comma 1 del D.Lgs. 31-3-1998, n. 112; con l'art. 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.
2. Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica della legislazione vigente.

Art. 3 - Interventi e prestazioni

1. Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitano l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Servizio Sociale del Grappa attiva:
 - a) servizio di assistenza domiciliare;
 - b) interventi di sostegno economico.

Art. 4 - Destinatari

1. Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali i cittadini residenti, i cittadini comunitari residenti, nonché gli stranieri individuati ai sensi dell'art. 2 del T.U. 25-7-1998, n. 286 e successive modifiche.
2. L'accesso ai servizi sociali spetta a tutti i cittadini che, in possesso dei requisiti previsti, ne facciano richiesta.
3. Al fine di rendere i servizi sociali ampiamente fruibili, le persone e le famiglie con situazioni di bisogno più acuto o in condizioni di maggior fragilità debbono essere messe in grado di poter accedere ai servizi rivolti a tutti.

4. Pertanto dovranno essere sviluppati progetti miranti a facilitare l'accesso ai servizi nelle misure disponibili e dovranno, altresì, essere messi a punto adeguati strumenti di informazione.
5. Le persone e le famiglie vengono chiamate a concorrere al costo dei servizi oggetto del presente regolamento in base alle loro condizioni economiche, per salvaguardare il criterio dell'equità.

Art. 5 - Priorità di accesso ai servizi e alle prestazioni sociali

1. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle loro esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni sociali istituiti dal Comune, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 328/2000.

Art. 6 - Servizi disciplinati

1. Il presente regolamento per l'organizzazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali disciplina:

- la tipologia dei servizi e delle prestazioni;
- i soggetti destinatari degli interventi o legittimati a richiederli;
- le modalità del concorso degli utenti al costo dei servizi;
- le modalità e le forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti alla programmazione, verifica e controllo dei servizi;
- le caratteristiche organizzative e funzionali degli interventi socio-assistenziali e dei servizi residenziali;
- le modalità e le procedure concernenti le integrazioni dei servizi socio-assistenziali con altri servizi nel territorio e il coordinamento con le associazioni di volontariato.

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 7 - Destinatari

1. I destinatari delle prestazioni economiche sono tutte le persone residenti nei Comuni del Servizio Sociale del Grappa (Borso del Grappa, Castelcuoco, Crespano del Grappa e Paderno del Grappa) che si trovano in una delle condizione di bisogno individuate all'art. 9 del presente regolamento, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche nonché di condizioni personali o sociali, con il solo limite delle risorse disponibili nei bilanci degli Enti.
2. La prestazione economica tende ad assicurare al soggetto o al nucleo familiare di poter far fronte alle spese personali e ai bisogni primari che consentano di condurre una vita ad un livello minimo di indipendenza.

Art. 8 - Finalità degli interventi

1. Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale, laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.
2. Tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.
3. Gli interventi del Regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli.
4. Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

Art. 9 - Elementi delimitanti lo stato di bisogno

1. Il Servizio Sociale del Grappa attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e delle persone inserite nel nucleo familiare come previsto dalla normativa in materia di ISEE, per cause fisiche, psichiche e sociali.
2. Lo stato di bisogno è delimitato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:
 - a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile per un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non ci siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedono, all'integrazione di tale reddito;
 - b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;
 - c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;
 - d) esistenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali a favore di un soggetto.

Art. 10 - Presa in carico e piano individualizzato di assistenza

1. I destinatari di cui all'art. 7 saranno coinvolti all'interno di un "percorso di aiuto sociale" finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 8.
2. La presa in carico si articola in tre momenti:
 - a. una fase di valutazione preliminare effettuata dall'Assistente Sociale attraverso l'ascolto della domanda espressa dalla persona e dei bisogni che vi sottendono e la loro ridefinizione con l'utente stesso; questa fase prevede la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
 - b. predisposizione di un piano individualizzato di assistenza che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno, evitando la cronicizzazione assistenziale;

c. verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

Art. 11 - Criteri e strumenti di valutazione della situazione economica

1. La situazione economica viene valutata principalmente sulla base:
 - dell'I.S.E.E. come definito dalla normativa vigente;
 - della situazione del nucleo familiare del richiedente al momento della domanda.
2. Sono oggetto di valutazione specifiche anche:
 - a) le spese per consumo di beni non essenziali, come indicatore della capacità di reddito;
 - b) le entrate economiche diverse dai redditi imponibili ai fini Irpef (si citano a titolo non esaustivo: pensioni di invalidità, pensione sociale, accompagnamento, rendite/pensioni Inail, alimenti coniuge separato, gli eventuali contributi erogati dalla Regione o dal Comune – Fondo Sostegno alla locazione, Impegnativa di Cura Domiciliare...);
 - c) la certificazione delle entrate percepite nell'ultimo trimestre;
 - d) l'estratto conto dei conti correnti intestati ai membri del nucleo familiare del richiedente;
 - e) l'ultima busta paga o certificato di iscrizione al Centro Provinciale per l'Impiego del singolo o dei membri della famiglia potenziali percettori di reddito;
 - f) fotocopia libretto di pensione;
 - g) ricevuta affitto e spese condominiali;
 - h) ogni altra documentazione ritenuta utile a chiarire le particolari circostanze, la natura e l'entità del bisogno (i motivi di salute dovranno essere adeguatamente certificati).
3. Spese e entrate sono valutate con riferimento alla persona interessata, ai familiari e ai conviventi del nucleo anagrafico, alle persone loro a carico ai fini fiscali.
4. Nel caso in cui la documentazione sia ritenuta insufficiente o incompleta, il richiedente deve integrare entro 15 giorni dalla data della richiesta; qualora ciò non avvenga quest'ultima è respinta.
5. La persona destinataria degli interventi ha l'obbligo di comunicare eventuali variazioni significative di reddito o patrimonio intervenuti in fase di erogazione al fine di procedere alla rivalutazione della situazione economica.

Art. 12 - Tipologia degli interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuoverne l'autonomia e superare gli stati di difficoltà.
2. Gli interventi di assistenza economica si distinguono in:
 - a) intervento economico continuativo (art. 13);
 - b) interventi economici straordinari o temporanei (art. 14);
 - c) contributi a titolo di anticipazione (art. 16).

Art. 13 - Intervento economico continuativo

1. L'intervento di sostegno economico continuativo è valutato avendo come riferimento il minimo vitale; per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
2. I Comuni del Servizio Sociale del Grappa assumono, quale valore economico del "minimo vitale", l'importo **ISEE di € 4.000,00**.
3. Possono fruire dell'assistenza economica continuativa le persone o i nuclei familiari iscritti all'anagrafe della popolazione residente dei Comuni del Servizio Sociale del Grappa che si trovino contemporaneamente nelle seguenti condizioni:
 - a) indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare pari o inferiore al valore economico del minimo vitale di cui sopra;
 - b) assenza di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per la casa di abitazione e le relative pertinenze, il cui valore complessivo, ai fini IMU, non ecceda la soglia di **€ 82.500,00**, al netto dell'eventuale debito residuo per mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione medesima;
 - c) titolarità, alla data di presentazione della domanda, di patrimonio mobiliare in misura non superiore a **€ 1.000,00**;

d) nessun membro della famiglia si trovi in età lavorativa e con capacità lavorative.

4. L'assistenza economica continuativa è erogata per la durata massima di un anno, rinnovabile con provvedimento del Responsabile del Servizio, previa verifica del perdurare delle condizioni socio-economiche degli utenti.

5. L'erogazione del contributo non è ammessa qualora vi sia una legittima e documentata aspettativa di erogazioni pensionistiche, assistenziali o previdenziali.

Art. 14 - Interventi economici straordinari o temporanei

1. L'assistenza economica straordinaria consiste in sussidi in denaro o assegnazione di altri generi in natura a favore del singolo o di nuclei familiari in situazioni di emergenza, ed è finalizzata a rispondere alle esigenze ed ai bisogni primari della persona o della famiglia.

2. Gli interventi di assistenza economica temporanea sono strettamente collegati ad un progetto di intervento individuale e globale proposto dal servizio sociale; l'intervento economico, definito all'interno del progetto individuale, avrà di norma una durata da un minimo di due ad un massimo di sei mesi.

3. L'intervento economico può essere concesso contestualmente ad altre prestazioni e servizi assistenziali.

4. I Comuni del Servizio Sociale del Grappa assumono quale valore economico, per poter accedere agli interventi economici straordinari o temporanei, l'importo ISEE annuo di **€ 6.000,00**.

5. I soggetti destinatari del contributo devono essere privi di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per la casa di abitazione e le relative pertinenze, il cui valore complessivo, ai fini IMU, non ecceda la soglia di **€ 82.500,00**, al netto dell'eventuale debito residuo per mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione medesima e, alla data di presentazione della domanda, **non titolari di patrimonio mobiliare**.

6. Sono motivo di esclusione o di interruzione dell'assistenza economica la mancanza di collaborazione o la non attivazione da parte del richiedente rispetto agli impegni presi nel progetto individuale.

Art. 15 - Modalità e forme di erogazione degli interventi economici

1. Gli interventi economici potranno essere erogati dai Comuni del Servizio Sociale del Grappa sotto forma di:

- a) "sussidio": consistente nella concessione di un contributo economico una tantum o temporaneo o continuativo, a seconda del tipo di contributo assegnato;
- b) "buono": consistente in vantaggi di natura economica nell'acquisto di beni e/o servizi di prima necessità;
- c) esenzione da tariffe dovute per prestazioni e servizi erogati dal Comune, per i quali non siano stati individuati specifici criteri di agevolazione, determinati in base alla situazione economica del nucleo familiare;
- d) sostituzione nell'obbligo di pagamento subentrando totalmente o parzialmente nella posizione passiva debitoria del beneficiario.

2. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione inadeguata dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

3. I contributi si intendono assegnati al nucleo familiare, quindi le eventuali istanze prodotte dal singolo componente verranno comunque ricondotte nella valutazione della situazione economica del nucleo.

Art. 16 - Contributi a titolo di anticipazione/prestito

1. Possono fruire dei contributi economici a titolo di anticipazione/prestito i cittadini residenti che presentano i requisiti di cui all'articolo 14, che si trovino in una temporanea ed eccezionale situazione di disagio economico e che debbano sostenere spese onerose e improrogabili.

2. Non devono avere a proprio carico prestiti precedentemente concessi e non restituiti.

3. La concessione di tale contributo è subordinata alla sottoscrizione di un atto unilaterale di ricognizione di debito e contestuale impegno di pagamento e restituzione della somma erogata con le modalità ed entro i termini concordati con l'Ufficio Servizi Sociali e predisposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1988 C.C.

Art. 17 - Modalità di presentazione della domanda

1. L'istruttoria dello stato di bisogno viene attivata, in genere, a seguito di apposita istanza dell'interessato richiedente l'assistenza economica.
2. La domanda va presentata utilizzando lo stampato allegato al presente Regolamento (Allegato A), corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) prevista dal Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 109 e successive modifiche, nonché ogni altra documentazione ritenuta utile a chiarire le particolari circostanze, la natura e l'entità del bisogno di cui all'art. 11 del presente Regolamento.
3. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì di essere a conoscenza che l'ente erogatore potrà eseguire controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.
4. In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio Sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni di Volontariato.

Art. 18 - Istruttoria della domanda

1. La domanda di sostegno economico è istruita dal Servizio Sociale e deve essere data comunicazione al richiedente, entro il termine di 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, in merito all'esito dell'istruttoria.
2. Per le famiglie in cui vi siano uno o più componenti seguiti da servizi esterni ai Servizi Sociali dei Comuni (ad es. servizi specialistici dell'Azienda Ulss di riferimento) l'eventuale assegnazione di contributi economici da parte dell'Amministrazione Comunale rappresenta un'integrazione degli interventi posti in essere da tali servizi.
3. In tali casi il Servizio Sociale può completare l'istruttoria richiedendo una relazione scritta a detti servizi che documenti il progetto individualizzato di assistenza posto in essere da questi in quanto responsabili e competenti della "presa in carico".

Art. 19 - Redazione del progetto e provvedimento

1. L'Assistente Sociale cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento contenente modalità, entità e limiti temporali del beneficio economico proposto.
2. La concessione dei benefici economici, nei limiti delle disponibilità di bilancio, viene approvata tramite provvedimento del Responsabile di Servizio, previa valutazione con l'Assessore di settore della proposta tecnica dell'Assistente Sociale territorialmente competente.
3. Il contributo può essere revocato o diminuito in caso di modificazione della condizione socio – economica dell'utente, nel caso di trasferimento dell'utente stesso in altro Comune e/o qualora il beneficiario risultasse inadempiente al progetto.
4. Si considerano inadempienti al progetto i componenti del nucleo che abbiano rifiutato offerte di lavoro, cessato volontariamente un'attività lavorativa, tenuto comportamenti incompatibili con la ricerca di un lavoro, non rispettato gli impegni assunti nell'ambito del piano individualizzato di assistenza in merito a quanto definito circa la ricerca e mantenimento di un'attività lavorativa.

Art. 20 - Convocazione dei tenuti agli alimenti

1. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 e 437 del codice civile possono essere preliminarmente convocati, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale.
2. In caso di totale rifiuto dei tenuti agli alimenti a rispettare gli obblighi di legge, essi dovranno sottoscrivere una dichiarazione in ordine ai motivi di tale diniego ovvero il richiedente deve dimostrare che non sono in grado di prendersene cura.
3. Quando i tenuti agli alimenti vi si astengano, il Comune potrà comunque attivarsi per superare lo stato di indigenza del richiedente, riservandosi nei confronti dei tenuti agli alimenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Art. 21 Accertamenti e verifiche

1. I Comuni del Servizio Sociale del Grappa si riservano di effettuare accertamenti e verifiche circa le dichiarazioni inerenti alla situazione economica dell'interessato e dei familiari, in collaborazione con le istituzioni competenti.

2. In caso di false dichiarazioni inerenti la situazione economica reale o di mancata comunicazione di variazioni che possano comportare un aumento rilevante della capacità economica considerata ai fini dell'accesso agli interventi economici e della compartecipazione alla spesa dei servizi, i Comuni del Servizio Sociale del Grappa possono disporre la revoca degli interventi erogati, con relativo obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, riservandosi di esperire le opportune azioni di tutela in sede giudiziaria.

Art. 22 - Casi eccezionali

1. In situazioni di particolare gravità, adeguatamente supportate da una relazione dell'Assistente sociale competente, il Servizio Sociale del Grappa è autorizzato ad operare in deroga agli articoli del presente regolamento previa positiva valutazione, da parte della Giunta del Comune di riferimento, della sostenibilità dei costi previsti in relazione agli atti di programmazione finanziaria dell'Ente.

Art. 23 - Atti di indirizzo della Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci del Servizio Sociale del Grappa può definire, anche con periodicità annuale, ulteriori disposizioni di dettaglio in merito alle tipologie di intervento previste dal presente regolamento nel rispetto delle relative finalità, dei destinatari individuati e delle forme di accesso previste.

2. La Conferenza dei Sindaci è inoltre autorizzata a modificare, senza tuttavia ridurle, le soglie ISEE previste dal presente regolamento per l'accesso agli interventi di sostegno economico al fine di adeguarle a politiche sociali maggiormente incisive in relazione sia all'esperienza applicativa, che alle variazioni del contesto socio economico di riferimento, ovvero per definire dei criteri di ragionevole flessibilità in caso di superamento marginale della soglia fissata.

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 24 - Obiettivi

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare (di seguito indicato come SAD) è costituito da un insieme di prestazioni e servizi, finalizzati al soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona.
2. Esso ha lo scopo di promuovere la permanenza a domicilio dell'assistito, prevenire l'aggravamento di situazioni di bisogno, di mantenere o gradualmente recuperare l'autonomia della persona dal punto di vista fisico, psichico e sociale, stimolando al massimo le potenzialità individuali ed evitando il più possibile forme di dipendenza.
3. Gli obiettivi dell'intervento sono i seguenti:
 - favorire e consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita;
 - mantenere e favorire il recupero delle capacità della persona;
 - prevenire e rimuovere situazioni di emarginazione e i rischi che può comportare l'istituzionalizzazione;
 - contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare qualora sia minato da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;
 - favorire la socializzazione e i rapporti interpersonali degli utenti, al fine di romperne l'isolamento sociale;
 - fornire informazioni sui servizi e sulle opportunità presenti nel territorio, favorendo un lavoro di rete a supporto del caso.

Art. 25 - Destinatari

1. Il servizio domiciliare è rivolto alle persone residenti.
2. Per le persone non residenti, in condizioni di bisogno, il Servizio Sociale concorda con il Comune di residenza la presa in carico, sollecitando tali enti nell'assunzione del caso e degli oneri di assistenza corrispondenti.

Art. 26 - Compiti e prestazioni

1. Le prestazioni riguardanti il SAD sono:

- a) Relative alla persona:
 - igiene e cura personale;
 - promozione e rinforzo dell'autonomia e abilità personali;
 - fornitura a domicilio o aiuto nella preparazione dei pasti;
 - disbrigo di semplici pratiche o commissioni (pensioni, bollette, acquisto di generi alimentari e di medicinali, etc.);
 - provvedere a tutte le necessità inerenti al ricovero temporaneo presso ospedali, istituti di ricovero, centri di riabilitazione;
 - accompagnamento a visite mediche;
 - trasporto presso parenti o amici per favorire la vita di relazione.
- b) Relative all'abitazione:
 - aiuto e stimolo all'utente nel disbrigo delle faccende domestiche.
- c) Relative all'aiuto nella gestione familiare:
 - aiuto generico e sostegno al nucleo familiare nel sopportare il carico assistenziale;
 - aiuto al nucleo nella riorganizzazione di un modello assistenziale autosufficiente.
- d) Relative all'aspetto sanitario:
 - assistenza per l'assunzione dei farmaci;
 - prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, quando queste siano complementari alle attività assistenziali e coincidono con quelle svolte normalmente dai familiari. Si tratta di prestazioni definite di "confine" fra l'area sanitaria e socio-assistenziale che comportano attività di semplice attuazione;

- aiuto della persona nelle alterazioni motorie per una corretta deambulazione, per il movimento o riposo degli arti invalidi, per l'utilizzo di accorgimenti o sussidi atti a migliorare il grado di autosufficienza;
- rapporti con il medico di medicina generale.

Art. 27 - Modalità di accesso al servizio, criteri di ammissione e istruttoria

1. L'utente interessato a fruire del servizio di assistenza domiciliare o l'eventuale persona che agisce per suo conto deve presentare domanda di accesso al Servizio Sociale del Comune, compilando l'apposita modulistica allegata al presente regolamento (Allegato B).
2. L'Assistente Sociale, nello svolgimento dell'istruttoria, valuta i seguenti elementi relativi all'utente:

A. Bisogni socio-assistenziali e sanitari: vengono valutate le necessità assistenziali e la situazione sanitaria in cui verte la persona in base alla presentazione di apposita documentazione. Previo consenso dell'utente e al fine di avvalorare la documentazione sanitaria presentata, potranno essere sentiti il medico di medicina generale ed eventuali altri servizi sanitari coinvolti nel caso. Si considera anche la situazione abitativa dal punto di vista igienico, della presenza di barriere architettoniche e della dislocazione sul territorio.

B. Risorse familiari e sociali: vanno valutate le possibilità e le capacità assistenziali dei figli e dei parenti; va inoltre verificata l'intensità delle reti amicali, di vicinato e di volontariato.

C. Risorse economiche: verrà valutata la situazione economica dell'utente e dei familiari conviventi in base all'ISEE.

3. Per l'accertamento e la valutazione dei suddetti elementi si rende necessaria la seguente documentazione:

- certificato di invalidità civile e certificato di riconoscimento ai sensi L.104/92, certificazione medica;
- dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE e documentazione relativa a redditi non dichiarati ai fini ISEE (pensioni di invalidità, pensione sociale, accompagnamento, rendite/pensioni Inail, ecc.) ed eventuali contributi erogati dalla Regione o dal Comune.

4. Sulla base della documentazione prodotta durante la fase dell'istruttoria, l'Assistente Sociale determinerà l'ammissibilità della domanda e il grado di urgenza dell'intervento.

5. Qualora le condizioni del potenziale assistito richiedano l'attivazione di una valutazione multidimensionale, questa viene effettuata in raccordo con i competenti servizi dell'ULSS.

6. Il servizio ha inizio dopo l'acquisizione da parte del Servizio Sociale della documentazione necessaria e della predisposizione di un progetto individuale di assistenza.

7. In caso di emergenza valutata dall'Assistente Sociale (es.: dimissione dopo un ricovero, improvvisa perdita di un referente assistenziale) il servizio può essere erogato gratuitamente per un passaggio informativo o per un massimo di due interventi nell'urgenza per consentire la predisposizione del progetto assistenziale.

8. Le prestazioni sono sospese in caso di rinuncia espressa per iscritto da parte dell'assistito o dei suoi familiari referenti.

Art. 28 - Organizzazione del servizio

1. L'Assistente Sociale referente ha la responsabilità dell'organizzazione del servizio e coordina l'équipe del SAD. Gli Operatori Socio-Sanitari (O.S.S.) svolgono i compiti e le prestazioni di cui all'art. 26 del presente regolamento.

2. Al momento dell'attivazione del servizio, l'Assistente Sociale formula un Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) sulla base delle risultanze dell'istruttoria e in rapporto alle risorse del SAD comunale e della rete dei servizi.

3. Nel PAI saranno indicati gli obiettivi e un piano di intervento che preveda tempi, modalità, e il coinvolgimento della rete di protezione parentale e di vicinato.

4. Il PAI viene condiviso e discusso all'interno dell'équipe del SAD. Gli operatori O.S.S. attueranno il PAI con la supervisione dell'Assistente Sociale referente.

5. Il PAI deve essere concordato e sottoscritto dall'utente o dai suoi familiari di riferimento, anche in ragione dell'eventuale quota di partecipazione alla copertura dei costi del servizio.
6. L'operatività viene sospesa in caso di ricovero temporaneo dell'assistito in strutture sanitarie e/o assistenziali od in caso di altre assenze preventivamente ed obbligatoriamente comunicate dall'assistito o dal suo referente al SAD.
7. Il PAI è aggiornabile periodicamente da parte dell'Assistente Sociale, in accordo con l'assistito o con la persona di riferimento, secondo lo stato di bisogno dell'utente ed in rapporto alle esigenze organizzative generali del servizio.

Art. 29 - Lista d'attesa

1. Qualora il SAD non sia in grado di far fronte alle domande pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso al servizio, formulata tenendo conto degli indicatori di priorità di seguito individuati:

A. Situazione socio-assistenziale e sanitaria:

- stato di non autosufficienza o presenza di patologie che comportano un elevato carico assistenziale.

B. Situazione familiare e sociale:

- persona che vive sola;
- assenza di figli o di altri parenti, ovvero di una rete amicale;
- familiari o rete amicale che non sono in grado di garantire un supporto assistenziale adeguato alla persona;
- problemi oggettivi a gestire la situazione (lontananza fisica, impegno in attività lavorativa, presenza di minori, presenza di invalidi, diversamente abili o di altre persone che necessitano di supporti, ecc.);
- problemi di relazione con i familiari o altri parenti che riducono la presenza degli stessi accanto all'utente;
- manifestazione di difficoltà di tenuta del carico assistenziale.

C. Situazione economica:

- corrispondenza alla fascia ISEE inferiore, con riferimento all'art. 30 del presente regolamento.

2. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, il criterio per l'assegnazione della priorità all'ammissione al servizio è rappresentato dalla valutazione professionale complessiva dell'Assistente Sociale referente e, in subordine, dalla data di presentazione delle domande medesime.

Art. 30 - Quote di contribuzione dell'utente per il Servizio di Assistenza Domiciliare

1. Al fine di garantire i servizi di assistenza domiciliare al maggior numero di utenti che ne fanno domanda, è richiesta una compartecipazione economica degli utenti agli oneri derivanti dalle prestazioni erogate.
2. Tale contribuzione è proporzionata alla situazione I.S.E.E., come da tabella "Allegato C" al presente regolamento.
3. *Il costo della prestazione della durata di un'ora è pari a quello indicato nella tabella "Allegato C" per il primo anno e poi fissato annualmente dalla Conferenza dei Sindaci.*
4. Tale costo non subirà variazioni o adeguamenti anche nel caso che la prestazione sia erogata da due operatori per motivate esigenze di servizio.

5. La quota di contribuzione mensile a carico dell'utente sarà calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{QUOTA di contribuzione mensile} = \text{COSTO ORARIO del servizio} \times \text{N. ORE di servizio effettuate}$$

COSTO ORARIO del servizio: è la tariffa di contribuzione corrispondente alla fascia I.S.E.E. dell'utente.

N. ORE di servizio effettuate: totale di ore effettuate dall'operatore a favore dell'utente nel corso di un mese.

Art. 31 - Esenzione e riduzione della quota di contribuzione

1. Nel caso l'utente, per ragioni di reddito o per gravi motivi sociali o sanitari documentati in istruttoria, non sia più in grado di assolvere detto concorso, potrà essere esentato dalla quota di partecipazione del servizio.
2. L'esenzione totale o la riduzione della tariffa può essere disposta dal Responsabile del Servizio previa valutazione con l'Assessore di settore della proposta tecnica dell'Assistente Sociale territorialmente competente.

Art. 32 - Modalità di pagamento

1. Il pagamento è effettuato in via posticipata rispetto all'erogazione della prestazione e previa rendicontazione del servizio preposto. Il pagamento deve avvenire mediante le modalità indicate in fattura.

Art. 33 - Interruzione del servizio assistenziale

1. Il servizio domiciliare può essere interrotto qualora vengano accertati redditi e/o patrimoni in capo all'assistito e da questi non dichiarati. E' fatta salva l'azione di rivalsa per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

3) di pagare per il proprio alloggio, a seguito di contratto di locazione regolarmente registrato, un canone mensile pari a €

4) che i propri parenti civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile sono:

Nome e cognome	Rapporto di parentela	Età	Professione	Indirizzo	Telefono

- autorizza** il Comune a prendere contatti con i suddetti parenti civilmente obbligati;
 non autorizza il Comune a prendere contatti con i suddetti parenti civilmente obbligati

_____, li

Firma

.....

Allegati: Dichiarazione sostitutiva unica e Attestazione ISEE in corso di validità.
In base al Regolamento "Contributi economici" può essere richiesta ulteriore documentazione attestante la situazione di necessità.

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza delle responsabilità penali, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

_____, li

Firma

.....

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs 30-06-2003 n. 196, il sottoscritto
previamente informato dal personale del Comune, acconsente al trattamento dei dati personali relativi alla presente pratica:

- propri
 della persona per la quale si è autorizzati alla firma in qualità di

_____, li

Firma

.....

Allegato B - Richiesta di assistenza domiciliare

Al Signor Sindaco del Comune di

- Borso del Grappa
- Castalcucco
- Crespano del Grappa
- Paderno del Grappa

OGGETTO: Richiesta di assistenza domiciliare.

Il sottoscritto

nato a il residente in

via n., tel.

in qualità di del/della Signor/a

nato a il residente in

via n., tel.

CHIEDE

L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

a favore del/la sig./ra

in particolare per le seguenti prestazioni:

.....

.....

per i seguenti motivi:

.....

.....

DICHIARA

- che il sig./ra ha
come Medico di Base il Dr.

- che stato/a riconosciuto/a:

in stato di handicap ai sensi della L. 104/92 art. in situazione di gravità:

SI

NO

alla data

invalido/a civile al% dalla Commissione di Prima Istanza in data

- percepisce:

l'indennità di accompagnamento

la pensione di invalidità civile

reddito esente ai fini ISEE pari a €.

- di essere consapevole che il servizio di assistenza domiciliare ha carattere di temporaneità e può essere sospeso con preavviso di 8 giorni.

In caso di necessità telefonare a:

.....

Il/La sottoscritto/a si impegna a collaborare con l'assistente sociale e gli assistenti domiciliari del Servizio Sociale del Grappa per informare di ogni cambiamento relativo alla persona assistita, in particolare:

cambio di residenza

ricovero in ospedale

decesso

attivazione di un servizio di assistenza privata

_____, li

Firma

.....

Allegati: Dichiarazione Sostitutiva Unica e Attestazione ISEE in corso di validità.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs 30-06-2003 n. 196, il sottoscritto

previamente informato dal personale del Comune, acconsente al trattamento dei dati personali relativi alla presente pratica:

propri

della persona per la quale si è autorizzati alla firma in qualità di

_____, li

Firma

.....

Allegato C - Tabella di compartecipazione alla spesa degli utenti del Servizio Domiciliare

La compartecipazione alla spesa degli utenti del Servizio Domiciliare è determinata dalla corrispondenza dell'Isee del nucleo familiare richiedente il servizio con le fasce di Isee individuate nella seguente tabella:

Fasce Isee	€/h
€ 0 ≤ isee ≤ € 2.000	0
€ 2.000 < isee ≤ € 4.000	2
€ 4.000 < isee ≤ € 6.000	4
€ 6.000 < isee ≤ € 8.000	6
€ 8.000 < isee ≤ € 10.000	8
€ 10.000 < isee ≤ € 18.000	10
€ 18.000 < isee ≤ € 26.000	12
€ 26.000 < isee ≤ € 34.000	14
> € 34.000	16